

Spettabili
Operatori Economici

Milano, 22.6.2026

**Oggetto: Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno
10 operatori economici ai sensi dell'art. 50 lett. d) del D Lgs 36/2023 per
l'affidamento della riqualificazione degli spazi del piano secondo dell'Edificio
B12, sede del D.A.E.R., Lotti 1 e 2, Milano - Bovisa - La Masa
Codice Lavoro 08_2024_5
CUP D44D23005110005
CIG BA17434B60
Chiarimenti 4**

Risposte ai quesiti in parte prevenuti dal 18.6.2026 al 22.6.2026

In relazione ai quesiti di comune interesse pervenuti da parte degli operatori economici si riportano in allegato le relative risposte fornite.

L'occasione è gradita per porgere,
Distinti saluti.

Il Responsabile Unico Del Progetto
arch. Dario Domenico POLI

Risposte ai quesiti

Quesito n. 40

con riferimento alla procedura in oggetto, si rileva che la documentazione di gara individua il CCNL Edile in ragione della categoria prevalente OG1, pur prevedendo l'esecuzione di lavorazioni secondarie/scorporabili riconducibili a settori produttivi differenti. Al riguardo, si richiama il parere MIT n. 3452/2025, secondo il quale l'obbligo di individuazione di un CCNL secondario sussiste esclusivamente nei casi in cui le lavorazioni secondarie o scorporabili assumano un'incidenza pari o superiore al 30% dell'importo dell'appalto. Considerato che nell'appalto sono previste lavorazioni secondarie/scorporabili superiori al 30% rispetto al valore totale dell'appalto e riconducibili al settore dell'installazione di impianti, per le quali trova applicazione il CCNL Metalmeccanico – Installazione Impianti, si chiede che la Stazione Appaltante provveda a integrare la *lex specialis*, individuando espressamente il relativo CCNL di riferimento, al fine di consentire una corretta valorizzazione del costo della manodopera e di evitare difformità interpretative nella formulazione delle offerte.

Risposta al quesito n. 40 e rettifica del Disciplinare di gara

Fermo restando quanto previsto dalla *lex specialis* che individua la categoria OG 1 prevalente e quale CCNL di riferimento il CCNL Edilizia Industria (codice F012), si precisa quanto segue.

Dall'esame delle categorie previste nell'appalto, risulta che la categoria scorporabile OS30 presenta un'incidenza superiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto ed è pertanto riconducibile a un differente settore produttivo, differente rispetto a quello della categoria prevalente.

Pertanto, la Stazione Appaltante, a integrazione di quanto riportato alla pagina 4 del Disciplinare di gara, individua, oltre al CCNL già indicato per le lavorazioni edili, anche il CCNL applicabile alle lavorazioni impiantistiche, riconducibili alla categoria OS 30.

Le integrazioni apportate al Disciplinare di gara saranno evidenziate in carattere **rosso e grassetto** rispetto alla versione del Disciplinare di gara pubblicato in data 12.6.2026.

Quesito n. 41

Con riferimento alla procedura di riferimento, si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla tabella relativa alle categorie di lavorazione e ai requisiti di qualificazione.

Nella documentazione di gara risultano indicati i seguenti importi:

categoria OS30: euro 890.394,33, classifica III;

categoria OS28: euro 330.574,75, classifica II.

Le percentuali riportate nella medesima tabella sembrerebbero tuttavia invertite, poiché, rispetto all'importo complessivo dell'appalto, l'importo della categoria OS30 corrisponde indicativamente al 33%, mentre quello della categoria OS28 corrisponde indicativamente al 12%.

Si chiede pertanto di confermare che:

l'importo della categoria OS30 sia pari a euro 890.394,33, con incidenza percentuale di circa il 33%;

l'importo della categoria OS28 sia pari a euro 330.574,75, con incidenza percentuale di circa il 12%;

le percentuali eventualmente riportate in senso contrario nella documentazione costituiscano un mero refuso materiale;

ai fini della qualificazione e dell'eventuale subappalto qualificante debbano essere considerati prevalenti gli importi e le classifiche espressamente indicati nella tabella.

Risposta al quesito n. 41

Si conferma che l'importo della categoria OS 30 pari a € 890.309,33 ha un'incidenza percentuale sull'importo totale del 33% ca e che l'importo della categoria OS 28 pari a € 330.574,75 ha un'incidenza percentuale sull'importo totale del 12% ca.

Quesito n. 42

Siamo in possesso di attestazione SOA per OG1 classifica IV e OG 11 classifica I - dichiarando il subappalto al 100 % delle categorie scorparabili OS 30 - OS 28 si ottemperano i requisiti di partecipazione?

Risposta al quesito n. 42

3.1.1. Si rinvia al punto 3.1.1 Indicazioni per i concorrenti che ricorrono al subappalto qualificante del disciplinare di gara.

Quesito n. 43

In fase di manifestazione, la società scrivente ha dichiarato di voler partecipare alla procedura usufruendo dell'istituto di avvalimento per le categorie non possedute. E' possibile modificare la modalità di partecipazione in questa fase di gara, scartando l'avvalimento e procedendo in ATI/RTI?

Risposta al quesito n. 43

Si è possibile.